

## Brescia 30/06/2017 Prot. 111811

### IL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza finalizzata all'imposizione di alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2017 - 31 dicembre 2017.

### Premesso:

- che con nota del 27 marzo 2014 n. prot. 43184 l'Asl di Brescia comunicava quanto segue: (...)
  - 1.3 "il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5, al Titolo V del D.to 1.vo 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS. Sono escluse dal divieto le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;
  - 1.4 il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della tabella B, allegato 5, al titolo V del D.to 1.vo 152/2006, ma superiori ai limiti della Tabella A, allegato 5 al Titolo V del D.to 1.vo 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS. Sono escluse dal divieto:
    - le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini
    - le zone ed aree in cui il terreno è inerbito



- le zone oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate."
- che con nota in data 25 giugno 2014 prot. n. 008418 l'ASL di Brescia ha comunicato quanto segue: (...) "persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, 35949 del 31.03.2014, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Ciò in quanto persistono le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione già a suo tempo rilevate e portate a conoscenza di codesta Amministrazione. Si ritiene opportuno chiedere di prorogare l'Ordinanza per un periodo di sei mesi, al termine dei quali potrà essere rivalutato il contenuto, sulla base delle evidenze emerse dagli approfondimenti in corso da parte di ARPA sui suoli contaminati e dalle conclusioni dei lavori del tavolo tecnico sulle attività agricole nelle aree contaminate a sud della Caffaro ancora non terminati e dai quali potrebbero scaturire delle proposte di modifica dell'ordinanza" ;
- che con nota in data 30.06.2014 prot. 86077 l'Asl di Brescia ha inviato una integrazione alla comunicazione di cui al punto precedente, con richiesta di estensione delle aree oggetto di ordinanza;
- che ARPA Lombardia ha pubblicato sul proprio sito internet, che periodicamente aggiorna, i risultati relativi alle analisi chimiche effettuate in alcune aree poste nel territorio comunale, che in precedenza non erano state oggetto di caratterizzazione chimica;



- che con nota in data 27 agosto 2014 prot. 01109710 l'ASL di Brescia ha comunicato quanto segue: (...) "considerato che dai risultati presentati da ARPA nel luglio 2014 è emerso che nel territorio del Comune di Brescia le aree agricole riportate nella mappa che segue, presentano livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/A, allegato 5, del titolo V del D.to L.vo 152/2006, con la presente si chiede di aggiornare l'Ordinanza del Sindaco n. 76185 del 30.06.2014 finalizzata all'imposizione di alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro", sostituendo gli allegati n.1 e n.3 all'ordinanza prima citata con quelli allegati alla presente";
- che con nota in data 24 giugno 2015 prot. gen. ASL N. 0082387/15 e con successiva comunicazione del 26 giugno 2015 prot. gen. ASL N. 0084031/15 l'ASL di Brescia ha comunicato quanto segue: "(...)persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, prot. del 29.12.2014, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale 'Brescia-Caffaro' con l'inserimento delle modifiche di seguito dettagliate, scaturite anche dai risultati dello studio sperimentale che ASL sta conducendo sul trasferimento degli inquinanti dai suoli del SIN ai vegetali. (...) ". Con le medesime note ASL Brescia ha proposto alcune modifiche al precedente testo dell'Ordinanza proponendo una riformulazione del punto 3) del dispositivo della presente Ordinanza;



- che con ordinanza sindacale prot. n. 87013 del 29 giugno 2015 sono stati imposti, fino al termine del 31.12.2015, particolari limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito inquinato di interesse nazionale "Brescia-Caffaro";
- che con nota in data 24 settembre 2015 prot. N. 129367/15 l'ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia ha comunicato quanto segue: "A completamento del progetto "indagini integrative e attualizzazione delle conoscenze per la bonifica dell'area Caffaro", realizzato da questo Dipartimento in attuazione all'accordo stipulato tra Regione Lombardia e questa Agenzia il 15 ottobre 2013, con la presente nota si trasmettono i risultati delle indagini condotte nel 2015 sulle aree agricole situate a sud del Sito d'Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro";
- che con nota in data 21 dicembre 2015 prot. N. 182058/15 l'ASL di Brescia ha comunicato quanto segue: "(...)persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, prot. 0087013 del 29.06.2015, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sudovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale 'Brescia-Caffaro', con l'inserimento delle modifiche già concordate con codesto Settore e scaturite dai risultati dello studio sperimentale che ASL ha condotto negli anni 2014-2015 sul trattamento degli inquinanti dai suoli del SIN ai vegetali".
  - Che con verbale dell'incontro avvenuto presso la sede di Brescia della Regione Lombardia in data 18.12.2015 "Tavolo tecnico aree agricole" prot. n° 184143 del 23.12.2015 "viene



ridisegnato il perimetro di applicabilità dell'ordinanza stessa, escludendo le aree che sono risultate non contaminate tra il fiume Mella e via Castagna ed estendendo l'applicabilità alle aree ad est limitrofe al Villaggio Sereno già sottoposte a verifica da parte di ARPA";

- Che a seguito di verifica, mediante visure catastali, da parte degli uffici del Comune di Brescia, si è proceduto ad un aggiornamento dell'elenco dei mappali di cui all'allegato 1.
- che con nota in data 27.06.2016 prot. N. 100455 l'ATS Brescia ha comunicato quanto segue: "(...) persistendo motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, prot. 185982 del 29.12.2015, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale 'Brescia-Caffaro', con l'inserimento delle modifiche. La necessità delle modifiche, già concordate con Codesta Area, scaturisce dai risultati dello studio sperimentale che l'ASL di Brescia ha condotto negli anni 2014-2015 sul trattamento degli inquinanti dai suoli del SIN ai vegetali e dagli incontri di approfondimento con gli Enti coinvolti sulle adottare per le coltivazioni all'interno procedure da dell'area soggetta alla Ordinanza Sindacale del SIN Brescia-Caffaro. Alle modifiche del testo generale proposte dal Comune e condivise nella riunione tecnica del 15.06.2016, ATS aggiunge le seguenti di propria competenza (...):

Punto 1) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 1);



Punto 2) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 2);

Punto 2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere, con esclusione del divieto alle coltivazioni previste dal progetto in corso di sperimentazione sul passaggio degli inquinanti dai suoli alle essenze vegetali a cura di ERSAF ed ATS;

Punto 3) nell'area in esame potrà essere consentita la coltivazione di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo e in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato, nonché soia e canapa per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni (...);

Punto 3.c) prima di qualsiasi uso alimentare, diretto ed indiretto e non alimentare, biogas e lettiera, i prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica volta a confermare l'assenza di contaminazione e l'idoneità alla destinazione prevista del prodotto raccolto, con la ricerca di tutti i contaminanti ritenuti da ATS di potenziale rischio sanitario, riscontrati da ARPA sui mappali per ciascuna coltura".

- che con nota in data 28.06.2016 prot. N. 101728 l'ERSAF ha proposto le seguenti modifiche:
  - "Punto 2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere, con esclusione del divieto alle coltivazioni previste dai progetti in corso di sperimentazione a cura di ERSAF ed ATS o promossi o autorizzati direttamente dal Commissario Straordinario;

Punto 3) Inoltre potrà essere consentita la coltivazione di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo e in genere graminacee nonché soia, canapa e girasole per la produzione di granella,



trinciato di mais e sorgo per uso zootecnico, trinciato di canapa ad uso industriale, alle seguenti condizioni (...);

Pagina 15 La richiesta di deroga verrà inoltrata per parere di competenza dal Comune all'ARPA e/o all'ATS, i quali potranno avvalersi di un supporto tecnico di ERSAF per gli aspetti agronomici e forestali, fatte salve (...)";

- che con nota in data 20.12.2016 prot. N. 203376 l'ATS di Brescia ha comunicato quanto segue: "(...)persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga per mesi sei dell'ordinanza sindacale con tingibile ed urgente in corso, n. prot. 103853 del 01.07.2016, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale Brescia-Caffaro" e che in esito a tale richiesta veniva emanata l'ordinanza . prot. 205443 del 23.12.2016
- che con nota in data 23.06.2017 prot. N. 107790 l'ATS di Brescia ha comunicato quanto segue: "(...)persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga per mesi sei dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente "Brescia-Caffaro", n. prot. 205443 del 23.12.2016, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale Brescia-Caffaro", con l'inserimento delle modifiche, già annunciante in occasione del Tavolo Tecnico Agricoltura riunitosi il 16 giugno scorso, scaturite dai risultati dello studio sperimentale, conclusosi nella primavera 2017, che ATS ed ERSAF hanno condotto all'interno dell'area SIN sul trasferimento degli inquinanti dai suoli del SIN ai vegetali. In particolare, nelle aree di cui



all'allegato 3, escludere la possibilità di usufruire di deroga per la coltivazione di canapa, confermandone il divieto".

Visto il D.Lgs 3.4.2006 n.152;

Vista la Legge 31.7.2002 n. 179, con la quale l'area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;

Visto l'art. 50 - comma 5 - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché l'art. 32 comma 3 della L. 833/78;

Vista la Legge 31.7.2002 n. 179, con la quale l'area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;

Viste le comunicazioni pervenute dalla Regione Lombardia, ed in particolare le note dell'ATS del 27.06.2016 prot. N. 100455/16 e dell'ERSAF del 28.06.2016 prot. N. 101728/16,

#### DISPONE

che dal **01 luglio 2017 al 31 dicembre 2017**, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento:

1) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante della presente ordinanza:



- 1.1) il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
- 1.2) il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;
- 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5, al Titolo V del D.to 1.vo 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS. (Come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014) Sono escluse dal divieto le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;
- 1.4) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della tabella B, allegato 5, al titolo V del D.to 1.vo 152/2006, ma superiori ai limiti della Tabella A, allegato 5 al Titolo V del D.to 1.vo 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS. (Come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014) Sono escluse dal divieto:
  - le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini
  - le zone ed aree in cui il terreno è inerbito
  - le zone oggetto di riporti con materiali provenienti
    da aree non contaminate



- 1.5) il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona, ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga con le prescrizioni di cui all'allegato 4;
- 1.6) il divieto di curagione dell'alveo dei fossati ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga, in conformità con i disposti dell'allegato 4;
- 1.7) il divieto di pesca nelle rogge;
- 1.8) il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o comunque nutriti con alimenti zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);
- 1.9) il divieto di pascolo di animali, incluse le sponde del fiume Mella;
- 1.10) il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana;
- 1.11) il divieto di utilizzo, nei giardini privati, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia e soli residui di potatura a contatto con il suolo.
  - Tale materiale potrà essere lasciato in sito o conferito negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore della raccolta rifiuti adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs 81/2008.
- 1.12) il divieto di utilizzo, nei giardini e nelle aree pubbliche, del materiale derivante dalle attività di



sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia, di lievo di ceppaie ed apparati radicali e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

### In particolare:

- I residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche non fruite (aiuole, fasce boscate e similari) potranno essere lasciati in sito.
- Nelle aree pubbliche non fruite, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo potrà essere lasciato in sito.
- I residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio di tappeti erbosi in aree fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge di cui alla citata tabella 1/A (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore azzurro) potranno essere lasciati in sito.
- Nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, potrà essere smaltito secondo le ordinarie modalità previste dalla normativa.
- I residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle



1/A e 1/B (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore giallo-ocra, zone di sosta e di picnic e similari) dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs 81/2008.

- Nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs 81/2008.
- 1.13) il divieto nelle aree agricole di raccolta del materiale vegetale, derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi;
- 2) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 2) Sito inquinato di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro" -,
  che costituisce parte integrante della presente ordinanza,
  devono essere rispettati i seguenti divieti in aggiunta a
  quelli riportati al punto 1):
  - 2.1) il divieto d'accesso alla strada alzaia del fiume Mella nel tratto compreso tra via Milano e la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo;
  - 2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere, con esclusione del divieto alle coltivazioni



previste dal progetto in corso di sperimentazione sul passaggio degli inquinanti dai suoli alle essenze vegetali a cura di ERSAF ed ATS o promossi o autorizzati direttamente dal Commissario Straordinario;

- 3) nelle aree di cui all'allegato 3), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, il divieto, in aggiunta a quelli riportati al punto 1), di coltivazione di canapa e di vegetali destinati alla zootecnia (fieno). Previa istanza di deroga al Comune di Brescia Settore Protezione Ambientale e Protezione Civile nell'area in esame, potrà essere consentita la coltivazione di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo e in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato, nonché soia e girasole per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni:
  - a) il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione diserbo sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta dovrà essere rispettoso di quanto stabilito in Provincia nella conferenza di servizi del 08.10.2007 sulle Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato (Allegato 4);
  - b) la raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato) per la quale il Comune ha concesso la deroga, sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni del vegetale o avviando le stesse ad incenerimento. La raccolta delle porzioni di pianta non destinate ad uso alimentare umano o zootecnico ma alla produzione di biogas o all'uso di lettiera deve comunque essere autorizzata dalla specifica deroga;



- c) prima di qualsiasi uso alimentare, diretto ed indiretto e non alimentare, biogas e lettiera, i prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica volta a confermare l'assenza di contaminazione e l'idoneità alla destinazione prevista del prodotto raccolto, con la ricerca di tutti i contaminanti ritenuti da ATS di potenziale rischio sanitario riscontrati da ARPA sui mappali per ciascuna coltura. Fa eccezione a questo obbligo la granella di mais ed il trinciato di mais ad uso alimentare zootecnico, poiché dai numerosi dati raccolti in un apposito studio dall'ATS, con l'utilizzo delle migliori pratiche agrotecniche, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 4 parte integrante della concessione di deroga, e sanitarie, nelle aree con il suolo contaminato, questi prodotti sono risultati sempre indenni terreni contaminazione, anche quando coltivati su fortemente contaminati da POPs.
- d) gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
- e) il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti.

Quanto sopra sarà esplicitato nella concessione della deroga rilasciata.

Tutti i divieti riportati nei punti 1), 2), 3), di cui sopra potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli



interessati con provvedimento specifico che riporti, in allegato, il parere rilasciato dagli enti competenti.

Fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale Brescia-Caffaro (allegato 2), sottoposte ad attività di monitoraggio, da parte dello stesso Ministero, al fine di consentire interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale, la richiesta di deroga verrà inoltrata dal Comune all'ATS per il parere di competenza, la quale potrà avvalersi del supporto tecnico di ERSAF per gli aspetti agronomici e forestali.

L'eventuale deroga rilasciata verrà trasmessa ad ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia per gli adempimenti di competenza.

Sono escluse dai divieti riportati nei punti 1), 2), 3) della presente ordinanza:

- le aree per le quali è stata certificata l'avvenuta messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica;
- le aree in cui le concentrazioni di contaminazione sono inferiori ai limiti di legge in base ai risultati delle indagini ambientali eseguite ai sensi del D.Lgs 152/2006.

#### DEMANDA

al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia, alle Forze dell'Ordine, all'ARPA - Dipartimento di Brescia - e all'ATS di Brescia il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze

### AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi



dell'art 650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti

### INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

### DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA - Dipartimento di Brescia -, all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Forze dell'Ordine ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia.

IC SINDACO

Brescia, 30 giugno 2017

Seguono:

ALLEGATO 1)

ALLEGATO 2)

ALLEGATO 3)

ALLEGATO 4)



### ALLEGATO 1)

Il perimetro dell'ordinanza comprende il Sito d'Interesse nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro" (allegato 2), le aree a sud dalla ferrovia Milano-Venezia (quartiere Chiesanuova e zona industriale-Fornaci) ed alcune aree agricole ad est ed a sud del Villaggio Sereno (allegato 3), quest'ultime individuate dai sotto riportati riferimenti catastali.

### Elenco mappali catastali.

Le indagini ambientali svolte da ARPA Lombardia, hanno interessato parte dei mappali catastali di seguito elencati:

Foglio 231

mappali:17-19-355-357-359-32-370-350-352-51-53-361-364-366-368-161-374-470-471-472-149-378-379-380-152-153-154-473-57-276-277-278-279-275-314-79-315-92-316-319-87-270-268-107-110-111-125.

Foglio 250

mappali: 84-85-78

Foglio 251

mappali: 149-147-3-31-160-133-158-152-154

Foglio 252

mappali: 115-87-102-127-128

Foglio 255

mappali: 8-10-11-18-14-15-27-28-29-166-30-32-131-62-148-149-65-31-25.

Foglio 254

mappali:54-20-56-57-59-32-52



I limiti della perimetrazione si possono considerare i seguenti:

- SIN "Brescia-Caffaro":

Limite nord-sud: tra il lato sud di via Milano e la linea ferroviaria Milano-Venezia

Limite ovest-est: tra l'argine ovest del fiume Mella e il lato ovest delle vie Industriale,

Tempini e Dalmazia (fino all'intersezione con la linea ferroviaria).

- Zona a sud dalla ferrovia Milano-Venezia:

Limite nord-sud: tra la linea ferroviaria ed il confine comunale sud.

Limite ovest-est: tra l'argine ovest del fiume Mella e via Castagna (compreso parte del

mappale 66 del foglio 226) fino al lato ovest di via Dalmazia, via


Corsica, via Labirinto e via Fornaci;

- Zona ad est e sud del Villaggio Sereno:

Le aree agricole individuate dai sopra indicati riferimenti catastali.




# Perimetro Ordinanza





# ALLEGATO 2)


# Perimetro SIN "Brescia-Caffaro"





# ALLEGATO 3)

# Perimetro aree agricole





### Allegato 4)

Dicembre 2015, Aggiornamento normativo ed integrazioni al documento:

# "Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato"

A cura di ASL Brescia Dr. Sergio Carasi (allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.10.2007)

### AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

Sulla scorta della relazione agronomica, stesa dai rappresentanti dell'Assessorato Agricoltura della A. Provinciale di Brescia su mandato della Conferenza dei servizi del 14.09.07, si evidenzia, preliminarmente, che lo scopo delle misure contenute nel presente documento è la tutela della salute dei cittadini e degli addetti che possono essere esposti alle azioni di sostanze organo-clorurate presenti nel terreno a seguito della contaminazione dei sedimenti delle rogge trasportate dall'irrigazione nei campi stessi.

Le misure proposte sono finalizzate alla tutela diretta, che limita l'esposizione per inalazione a contatto, ed a quella indiretta, volta invece a contenere l'esposizione per ingestione di alimenti contaminanti.

Si prende così in esame l'intero ciclo produttivo agronomico usualmente adottato nei terreni contaminati, rilavando come l'attività di coltivazione nell'azienda agricola si possa generalmente suddividere nelle tre fasi che di seguito si dettagliano:

1) Preparazione del terreno.

È l'insieme delle operazioni di aratura, effettuata mediante aratro con rivolgimento del terreno in solchi, di sgrossatura del suolo con coltivatore a rullo e di affinamento con erpice rotante o fresa, tutte operazione queste condotte con l'ausilio del trattore. In questa fase si inserisce anche la distribuzione del refluo zootecnico con carro-botte e trattore prima dell'aratura o interramento.

2) Semina e crescita.

È l'insieme della semina con seminatrice meccanica e pneumatica e le operazioni di concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione, tutte con l'ausilio di trattore.

### 3) Raccolta.

La raccolta comprende differenti operazioni in rapporto alle diverse specie coltivate.

Nel caso delle colture da fieno, essa comprende le operazioni di raccolta, mediante taglio a circa 2-3 cm dal terreno della pianta, ed il successivo rivoltamento per essicazione, "andanatura" e formazione dei "balloni". Nel caso di grano, orzo e soia, il taglio della pianta è effettuato a circa 10 cm dal suolo dalla mietitrebbiatrice con successiva sgranatura, raccolta della granella nel cassone ed emissione posteriore della paglia in andane, raccolta per la formazione dei "balloni" per grano e orzo. Nel caso del mais si può assistere:

- alla raccolta e formazione dell'insilato di mais con relativa commercializzazione o stoccaggio in trincea aziendale per l'alimentazione del bestiame attraverso il taglio della pianta a circa 30-40- cm dal suolo, sua trinciatura e scarico diretto sul carro agricolo.

- alla produzione di pastone di spiga mediante trinciatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori "controrotanti" che spingono la pianta verso terra staccando la spiga dalla pianta stessa con le proprie brattee e alcune porzioni di foglie, successiva trinciatura e carico su carro, per la successiva commercializzazione o stoccaggio in azienda per l'alimentazione del bestiame.



- Alla produzione di granella di mais mediante trebbiatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori "controrotanti" che spingono la pianta verso terra staccando la spiga con le brattee e alcune porzioni di foglie, con sgranatura delle porzioni di pianta e della spiga, separazione della granella nel cassone ed emissione posteriore di brattee, tutolo e porzioni di foglie, la granella è successivamente commercializzata od immagazzinata in azienda "verde" oppure essiccata.

Nel caso di queste ultime tipologie di raccolta, pastone di spiga o granella, residuano sul terreno gli stocchi di mais che solitamente sono prima sminuzzati con taglio a 2-3 cm della pianta da terra e poi interrati con aratura oppure andanti ed imballati per l'impiego nella formazione dei lettimi.

Tutte le operazioni della raccolta sono eseguite con macchine conto terzi o aziendali trainate da trattori ad esclusione delle semoventi.

Qualunque sia la tipologia di raccolta adottata, la parte radicale della pianta è interessata unicamente dalla sola aratura e preparazione del terreno per la semina dal momento che, per il resto, la pianta è raccolta tutta o in parte in funzione della specifica destinazione per l'alimentazione zootecnica.

Ultimamente, si rammenta, si stanno sperimentando anche le coltivazioni non destinate all'alimentazione, ma alla produzione di "bio-masse", granelle coltivate per l'estrazione di olio combustibile.

Si specifica che s'intende per:

Andanatura: raccolta e accumulo della pianta intera o sminuzzata, in file.

Balloni: raccolta delle file in balle rotonde.

Brattee: foglie modificate che ricoprono la spiga di mais.
Coltivatore: attrezzo con punte ricurve che incidono il terreno.

Erpice rotante: attrezzo con rotori e denti verticali.
Fresa: attrezzo con rotori e zappe orizzontali.

Granella: semi della pianta.

Insilato di mais: pianta trinciata all'altezza di 30-40 cm da terra.

Lettimi paglia di grano di mais essiccati in campo e in balle rotonde utilizzate come

lettiere per l'allevamento degli animali.

Parte radicale: porzione vegetale contenuta nel terreno (nel caso del mais essa comprende

anche alcune radici avventizie dei primi nodi della pianta).

Pastone di spiga: tutolo, granella, brattee e porzioni di foglie trinciate.

Pianta: porzione vegetale che emerge dal terreno.

Rullo: cilindro orizzontale che comprime il terreno.

Sarchiatura: distribuzione del concime con leggero interramento.

Seminatrice meccanica: attrezzo che interra il seme a file per gravità.

Seminatrice pneumatica: attrezzo che interra il seme a file in modo calibrato neumaticamente.

Spiga: infiorescenza della pianta con tutti i semi prodotti.

Stocchi: intera pianta di mais, ma generalmente la parte trebbiata con asportazione

della spiga.

Tutolo: asse centrale della spiga.

Sulla scorta di questa relazione si evidenzia quanto segue:

Dal punto di vista della tutela della salute degli addetti, rientrando tutte le lavorazioni di che trattasi nel campo di applicazione del D.lgs 81/2008 e s.m., ogni Azienda dovrà, preliminarmente, nell'ambito della'obbligatoria stima dei rischi per la salute degli addetti, valutare anche il rischio di inalazione e contratto con polveri contaminate, in rapporto alla tipologia dei mezzi impiegati, lasciando preferibilmente l'adozione dei presidi di protezione individuale quale misura di riserva rispetto all'impiego di mezzi agricoli muniti di cabina climatizzata. In ogni caso, si tiene a rilevare come il rischio di che trattasi debba essere oggetto, oltre che di valutazione, anche di informazione compiuta dagli addetti.



- Dal punto di vista della protezione della popolazione, al fine del contenimento delle immissioni in aria di polveri potenzialmente contaminate, si reputa opportuno suggerire le seguenti misure, efficaci tra l'altro nel contenimento dell'esposizione degli addetti:
  - Sospensione delle operazioni agricole in caso di vento;
  - Spandimento dei liquami zootecnici immediatamente prima dell'aratura.

Si ritiene che le operazioni di semina e sarchiatura non diano luogo di emissioni in atmosfera significative dal punto di vista della salute pubblica, mentre si ritiene che le polveri della trebbiatura siano costituite, fondamentalmente, da particelle derivanti dalle piante trattate e non dal suolo. In ogni caso per la problematica in argomento, si raccomanda la predisposizione di uno studio modellistico sulle emissioni in atmosfera con calcolo previsionale delle ricadute.

- Dal punto di vista della protezione della popolazione dal consumo diretto o indiretto di alimenti contaminati, la commissione, sulla scorta delle indicazioni derivanti dall'esito delle analisi fin qui condotte e della relazione agronomica predisposta, ritiene opportuno raccomandare:
  - Taglio della pianta di mais a circa 50 cm di altezza dal suolo per la formazione di insilato;
  - Ulteriori analisi sulla pianta di mais in campo;
  - Ulteriori analisi sul mais tagliato non manualmente ed insilato;
  - Analisi sul pastone di spiga;
  - Taglio del grano eventuale ad almeno 15 cm dal suolo;
  - Abbandono della coltivazione del fieno ad uso zootecnico.

### INTEGRAZIONI.

In riferimento agli incontri tra gli Enti interessati, presso la Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia del 11.03.2015, 15.04.2015, 08.05.2015 e 06.11.2015 e richiamati i punti 1.5 e 1.6 dell'ordinanza sindacale "Brescia-Caffaro", si dispone che l'utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nelle aree di cui all'allegato 3 della citata ordinanza sindacale e la curagione dell'alveo possa essere consentito per le coltivazioni in deroga con le seguenti prescrizioni:

- 1) Irrigazione con pompe idrovore: si raccomanda l'utilizzo di strumenti di protezione/isolamento dai sedimenti, in modo che questi non vengano risucchiati.
- 2) Utilizzo acqua dai canali: si ribadisce il divieto di attingere acqua dai canali principali, mentre è possibile l'utilizzo dei vasi secondari.
- 3) Curagione dell'alveo dei fossati: si consente al curagione dei fossati purché gli interventi da porre in atto siano limitati al solo taglio di ramaglie e materiale vegetale da trattare come rifiuto ai sensi del D.lgs 152/2006, senza asportazione di sedimenti e tutte le operazioni dovranno avvenire in conformità di quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m. per la tutela della salute dei lavoratori.